

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 161

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Micucci, Giancarli, Giacinti, Mastrovincenzo,
Urbinati, Volpini, Traversini, Talè, Busilacchi, Rapa, Bisonni, Giorgini

presentata in data 21 settembre 2017

—————
**NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
NELLA REGIONE MARCHE**
—————

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Questa legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita la funzione amministrativa di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 secondo le modalità di cui agli articoli 6 e 7 di questa legge.

2. La Regione svolge la funzione di vigilanza e controllo prevista dal comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le modalità di cui all'articolo 11 di questa legge.

3. La Regione promuove attività finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica, anche avvalendosi a tal fine della collaborazione degli ordini professionali e delle università.

4. La Giunta regionale provvede altresì, sentita la competente commissione assembleare:

- a) a definire criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato alle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica;
- b) a sviluppare un sistema informativo integrato diretto ad interconnettere in rete le strutture coinvolte nell'esercizio delle funzioni, consentendo l'invio e la gestione telematica delle procedure disciplinate da questa legge. Tale sistema deve consentire alla struttura regiona-

le competente di effettuare una preverifica automatica della richiesta di autorizzazione sismica e del relativo progetto.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da funzionari regionali esperti in materia sismica e dai soggetti indicati al comma 3, istituito e disciplinato dalla Giunta regionale.

Art. 3

(Principi generali in materia di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

Art. 4

(Pianificazione urbanistica comunale)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

- a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
- b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 5

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti:

- a) tutti i lavori di nuova costruzione, isolata o connessa a quella esistente, e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che incidono sulla sicurezza statica della costruzione;
- b) le varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. La variante al progetto è da considerare sostanziale quando comporta variazioni dell'azione sismica, delle resistenze o della duttilità delle

strutture secondo criteri e modalità definite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale individua, con proprio atto, gli interventi che possono non interessare la pubblica incolumità ai sensi del comma 1 dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001.

4. Gli interventi di cui al comma 3 e relative varianti nonché quelli di manutenzione ordinaria individuati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge.

Art. 6

(Autorizzazione per inizio lavori)

1. Nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001 non è consentito iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'articolo 94 del suddetto d.p.r. rilasciata dalla struttura regionale competente.

2. L'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite con l'atto di cui all'articolo 14. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze.

3. L'autorizzazione sismica rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001.

4. L'autorizzazione sismica, ai sensi dell'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, decade a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti di classificazione delle zone sismiche ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa.

Art. 7

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. L'autorizzazione sismica è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

2. Sino all'avvio della nuova procedura di presentazione della richiesta di cui al comma 1 in via informatica ai sensi della lettera b) del comma 4 dell'articolo 2, tale istanza è presentata al comune ed alla struttura regionale competente per territorio alla quale deve essere inviato, in doppio esemplare, il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo

93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni.

3. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista individuato ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti minimi del progetto sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 14.

4. Alla documentazione di cui al comma 1 deve essere altresì allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 13, laddove previsto.

5. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali. Tale richiesta sospende il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 il quale riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e documenti richiesti.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato al richiedente ed al comune competente per territorio.

7. Ulteriori criteri e modalità relativi al procedimento di autorizzazione sismica sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 14.

8. Nelle more dell'attivazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2, in ogni Comune deve essere tenuto e conservato un registro delle richieste di autorizzazione sismica ai sensi del comma 6 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.

9. Per le opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione sismica effettuata secondo le modalità ed i termini previsti in questo articolo e firmata anche dal costruttore, è valida ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001.

Art. 8 *(Inizio lavori)*

1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge l'inizio dei lavori avviene nel momento in cui si realizza un nuovo elemento strutturale o si modifica un elemento strutturale esistente, ivi compresa la demolizione.

2. Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti vidimati dalla struttura regionale competente per territorio e firmati anche dal costruttore, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

Art. 9

(Relazione a struttura ultimata e certificato di collaudo statico)

1. Ai sensi dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 il direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori strutturali, deposita presso la struttura regionale competente per territorio una relazione attestante la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. L'attestazione della suddetta conformità è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per tutte le opere e costruzioni disciplinate da questa legge deve essere redatto il certificato di collaudo statico che, nelle more dell'attivazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2, va depositato presso la struttura tecnica regionale competente per territorio con le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001.

3. Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui al comma 8 bis dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il certificato di collaudo statico è sostituito da un certificato rilasciato dal direttore dei lavori che attesta la perfetta rispondenza dei lavori eseguiti alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, comma 1, del d.p.r. 380/2001 e di cui agli articoli 1 e 3, comma 1, della legge 64/1974.

Art. 10

(Edifici di speciale importanza artistica)

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 concernente: "Linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008)" per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico, artistico, siano essi pubblici o privati.

Art. 11*(Vigilanza e controllo)*

1. I Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti ad accertare che:

- a) chiunque esegua i lavori di cui al comma 1 dell'articolo 5 abbia espletato la procedura prevista negli articoli 6 e 7;
- b) i lavori suddetti procedano conformemente ai progetti autorizzati e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione ed il certificato di cui all'articolo 9.

2. I Comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 ed i risultati dei controlli di cui al comma 1 alla struttura tecnica regionale competente.

3. La struttura regionale competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, verifica che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

Art. 12*(Regime sanzionatorio)*

1. Per gli interventi disciplinati da questa legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III e Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

2. Per le opere di cui al comma 2 dell'articolo 1 trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalle leggi 1086/1971 e 64/1974.

Art. 13*(Contributo regionale per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)*

1. Per la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 6 può essere prevista la corresponsione da parte dei soggetti richiedenti di un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.

2. I criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento dell'eventuale contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 14 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.

3. L'eventuale contributo regionale di cui al comma 1:

- a) non è corrisposto nel caso di progetti riferiti ad interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi, nel caso di opere pubbliche di competenze delle pubbliche amministrazioni e negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale;

b) è comunque dovuto negli interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica.

4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione ed aggiornamento del personale e per il funzionamento della struttura tecnica regionale competente.

Art. 14

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio atto:

- a) definisce i criteri uniformi per la formazione ed aggiornamento del personale di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 2;
- b) attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2;
- c) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 5 dell'articolo 2;
- d) individua le tipologie di varianti al progetto che rivestono carattere sostanziale ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;
- e) individua gli interventi che possono non interessare la pubblica incolumità ai sensi del comma 3 dell'articolo 5;
- f) stabilisce le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;
- g) definisce i contenuti minimi del progetto di cui al comma 3 dell'articolo 7;
- h) individua gli ulteriori criteri e modalità relativi al procedimento di autorizzazione di inizio lavori ai sensi del comma 7 dell'articolo 7;
- i) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento dell'eventuale contributo di cui all'articolo 13.

Art. 15

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano agli strumenti di pianificazione urbani-

stica comunale adottati alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore.

4. I procedimenti amministrativi di cui al comma 3 si intendono in corso quando è stata presentata la denuncia dei lavori di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) con rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.

5. Per tutto quanto non previsto si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 17
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge è abrogata la l.r. 33/1984.